

# Contratto di Assicurazione Infortuni



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Modulo Proposta di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

## Pramerica Zero Imprevisti

Pramerica Life S.p.A.

Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico



**Pramerica**



# FASCICOLO INFORMATIVO

---

## “Pramerica Zero Imprevisti”

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

<b>Nota informativa, comprensiva del Glossario</b>	Pag. 5
<b>Condizioni di Assicurazione</b>	Pag. 13
<b>Modulo Proposta di Assicurazione</b>	(Allegato)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

Mod. ZI - 01/15

Pramerica Life S.p.A. a Socio Unico  
Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano  
Capitale Sociale € 12.500.000 i.v.  
Partita IVA 10478370157  
Codice Fiscale e n. di iscrizione  
Registro Imprese di Milano: 02653150108

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00086  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Pramerica,  
iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi al n. 017.  
Una Società controllata, coordinata e diretta  
da Prudential Financial, Inc. USA

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# INDICE

<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>Pag. 5</b>
A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione	Pag. 5
B. Informazioni sul contratto	Pag. 5
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	Pag. 8
<b>GLOSSARIO</b>	Pag. 10
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>Pag. 13</b>
Norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. 13
<b>SEZIONE INFORTUNI</b>	Pag. 14
Norme che regolano l'assicurazione Infortuni	Pag. 14
Garanzie Prestate	Pag. 16
Delimitazioni	Pag. 17
Norme operanti in caso di sinistro	
- Infortuni/Invalidità Permanente da Malattia	Pag. 21
<b>SEZIONE MALATTIA</b>	Pag. 19
Norme che regolano l'assicurazione Invalidità Permanente da Malattia	Pag. 19
Delimitazioni	Pag. 20
Norme operanti in caso di sinistro	
- Infortuni/Invalidità Permanente da Malattia	Pag. 21
<b>ALLEGATI</b>	Pag. 24
Allegato 1 - Classi di rischio delle attività professionali	Pag. 24
Allegato 2 - Tabella Ania delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente	Pag. 28
Allegato 3 - Tabella Inail delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente	Pag. 30
Allegato 4 - Invalidità Permanente da Infortunio Franchigia 3%	Pag. 32
Allegato 5 - Invalidità Permanente da Infortunio Franchigia 5%	Pag. 33
<b>MODULO PROPOSTA DI ASSICURAZIONE</b>	<b>(Allegato)</b>

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# NOTA INFORMATIVA

## Contratto di assicurazione Infortuni

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Pramerica” – è:

Pramerica Life S.p.A. a Socio Unico

Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial, Inc. USA

Sede Legale e Direzione Generale: Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano – Italia

Telefono: 02.72258.1

Sito Internet: [www.pramericagroup.it](http://www.pramericagroup.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@pramerica.it](mailto:info@pramerica.it)

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00086

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Pramerica, iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi al n. 017.

Autorizzazione all'esercizio: D.M. 14.3.1990 G.U. 19.3.1990

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di Pramerica al 31.12.2013 ammonta a 39,37 milioni di euro, di cui il capitale sociale è pari a 12,5 milioni di euro e le riserve patrimoniali ammontano a 29,37 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Pramerica è pari al 144% che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Normativa vigente.

### B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La durata del contratto è annuale e prevede il tacito rinnovo a scadenza.

*Avvertenza: il Contraente per disdire il contratto deve inviare comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata entro il termine di 60 giorni prima della scadenza annuale. In tal caso l'assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce la disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.*

#### 3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

##### Sezione Infortuni

Il contratto prevede una copertura a favore dell'Assicurato contro gli **infortuni** professionali ed extraprofessionali.

Per gli aspetti di dettaglio sulle caratteristiche dell'assicurazione si rimanda all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Le prestazioni che possono essere attivate in caso di **infortunio** sono: Morte, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea.

Per quanto attiene all'assicurazione **Malattia** il contratto prevede la prestazione: Invalidità Permanente da Malattia.

**Le prestazioni di polizza possono essere attivate secondo delle combinazioni prestabilite a**

scelta dell'Assicurato, se richiamate in polizza.

- **Morte: se a seguito di infortunio la conseguenza è la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati dall'Assicurato.**  
**Per una descrizione completa si rinvia all'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.**
  
- **Invalidità Permanente da Infortunio: se a seguito di infortunio la conseguenza è l'Invalidità Permanente, la Società corrisponderà all'Assicurato sulla base del grado di Invalidità Permanente accertato l'indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata.**  
**Per una descrizione completa si rinvia all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.**  
*Avvertenza: è prevista una franchigia, a scelta dell'Assicurato, secondo le tabelle riportate negli Allegati 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione che identifica per ogni percentuale di Invalidità Permanente accertata una corrispondente percentuale di Invalidità Permanente da liquidare.*
  
- **Inabilità Temporanea (solo per lavoratori autonomi e liberi professionisti): se a seguito di infortunio la conseguenza è l'inabilità temporanea, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere alle proprie attività professionali dichiarate, per un periodo massimo di 365 giorni.**  
**Per una descrizione completa si rinvia all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.**  
*Avvertenza: è prevista una franchigia fissa e assoluta pari a 7 giorni.*  
*Per una descrizione completa si rinvia all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.*

#### **Sezione Malattia**

- **Invalidità Permanente da Malattia: se a seguito di malattia la conseguenza è l'Invalidità Permanente, la Società corrisponderà all'Assicurato sulla base del grado di Invalidità Permanente accertato l'indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata.**  
**Per una descrizione completa si rinvia all'art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.**  
*Avvertenza: è prevista una franchigia del 22% pertanto l'indennizzo viene determinato sulla base delle percentuali previste dalla tabella riportata all'art. 28 delle Condizioni di Assicurazione.*

#### **4. Periodi di carenza contrattuale**

*Avvertenza: relativamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia la prestazione è operante trascorsi i termini di aspettativa previsti dall'art. 31 delle Condizioni di Assicurazione, da calcolarsi a partire dalla data di effetto della polizza.*

#### **Parte comune alla Sezione Infortuni e Malattia**

*Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.*

*Tali limitazioni ed esclusioni sono dettagliate agli artt. 23 e 30 delle Condizioni di Assicurazione.*  
*Avvertenza: il contratto prevede criteri specifici per la determinazione dell'indennizzo spettante nell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, per i dettagli si rinvia all'art. 24 della Sezione Infortuni e agli artt. 28 e 29 della Sezione Malattie.*

#### **5. Dichiarazione dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità**

*Avvertenza: per la sola copertura Invalidità Permanente da Malattia, per la sottoscrizione del contratto è previsto l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato, ed è pertanto necessaria la compilazione del questionario sanitario da parte dell'Assicurato stesso che deve essere fatta in maniera precisa e veritiera.*

*Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita*



totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## **6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio nonché di variazioni nella professione. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 7 della parte comune e all'art. 16 della Sezione Infortuni.

La variazione della professione può comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio per le garanzie infortuni.

### Esempio:

se l'Assicurato nel corso del contratto cambia attività lavorativa e omette di dare comunicazione alla Società del cambiamento di professione e subisce un infortunio durante la sua ultima attività, l'indennizzo verrà corrisposto con la riduzione prevista dall'apposita tabella presente all'art. 16 della Sezione Infortuni.

*Qualora la nuova attività professionale svolta al momento dell'infortunio rientra tra le seguenti:*

- sportivi professionisti;
- personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei;
- minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi;
- militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata;
- guida alpina e speleologica, istruttore di alpinismo;
- stuntman, controfigura, circense;

*la Società non corrisponderà alcun indennizzo.*

## **7. Premi**

Il premio di polizza ha cadenza annuale con possibile frazionamento semestrale. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 2% per rateizzazione semestrale.

Il Contraente deve corrispondere il premio annuo determinato che può avvenire mediante: assegno bancario non trasferibile o pos (bancomat, carta di credito).

## **8. Adeguamento del premio**

Le somme assicurate ed i premi non sono indicizzati.

Ad ogni rinnovo annuale il premio può essere soggetto ad adeguamento.

## **9. Diritto di recesso**

*Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto all'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, fatta eccezione, qualora prestata, per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia per la quale il recesso per sinistro non è esercitabile. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso per le garanzie cessate ed al netto delle imposte.*

*Limitatamente al caso in cui il Contraente sia una persona fisica, tale facoltà di recesso spetta anche al Contraente stesso.*

*Si rimanda all'art. 3 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.*

## **10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

*Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre*

se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **11. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Tuttavia, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti possono pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, fermo restando le norme imperative di diritto italiano, per la redazione del contratto.

#### **12. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

La polizza è pertanto assoggettata a imposte pari al 2,5% del premio.

Gli indennizzi non sono soggetti a tassazione.

### **C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

*Avvertenza: in merito alle garanzie della Sezione Infortuni si precisa che:*

- *l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio;*
- *la denuncia del sinistro deve essere fatta dall'Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
- *la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.*

*Avvertenza: in merito alla garanzia della Sezione Malattia si precisa che:*

- *l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di manifestazione della malattia;*
- *la denuncia del sinistro deve avvenire entro 5 giorni dalla diagnosi clinica della malattia che possa comportare, secondo giudizio medico, un'Invalidità Permanente da Malattia o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
- *la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.*

*Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Norme operanti in caso di sinistro Infortuni/Invalidità Permanente da Malattia all'art. 33 delle Condizioni di Assicurazione.*

Il Contraente autorizza la Società ad eccedere a tutta la documentazione medica necessaria e/o utile ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo.

#### **14. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Pramerica Life S.p.A. Ufficio Gestione Reclami

Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano

Fax 02.72003580

Indirizzo di posta elettronica: [gestione.reclami@pramerica.it](mailto:gestione.reclami@pramerica.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Telefono 800 486661 – Fax 06.42133745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm))

#### **15. Arbitrato**

Per la risoluzione di controversie sull'indennizzabilità del sinistro è possibile ricorrere ad un Collegio medico arbitrale.


Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 37 delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza: le Parti in ogni caso hanno la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.**

\* \* \*

**Pramerica è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Peter Geipel



## Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

### A

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Attività professionali:** qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

### C

**Carenza/Termini di aspettativa:** periodo di tempo durante il quale le prestazioni/garanzie non sono efficaci.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

### F

**Franchigia:** l'importo contrattualmente stabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

### I

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Inabilità temporanea da infortunio:** la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

**Invalidità Permanente:** la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla professione svolta.

**Invalide Civile:** ai fini della presente polizza per invalido civile si intende il soggetto affetto da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale, e nei confronti del quale è stato riconosciuto un grado di invalidità civile pari o superiore al 74% e che non svolge attività lavorativa.

### M

**Malattia:** ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Malattia mentale:** ogni patologia mentale e del comportamento (come, per esempio, psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.).

### P

**Patologia preesistente:** alterazione dello stato di salute conosciuta e/o diagnosticata o insorta - secondo giudizio medico - prima dell'effetto della copertura assicurativa del singolo Assicurato.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

### Q

**Questionario sanitario:** il documento che descrive lo stato di salute dell'Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurato per consentire la valutazione del rischio Invalidità Permanente da Malattia.

### R

**Ricovero:** la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

## S

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sforzo:** atto fisico sproporzionato rispetto alla struttura corporea dell'Assicurato non rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** Pramerica Life S.p.A.

**Sport professionistico:** secondo la legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modifiche vengono definiti sportivi professionisti gli atleti che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono tale qualifica dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

**Struttura Operativa:** è parte della struttura organizzativa Previmedical, che provvede a fornire assistenza telefonica all'Assicurato e provvede alla gestione dei sinistri relativi alle garanzie di cui alla presente polizza.

## T

**Tabella di Indennizzo:** la tabella attraverso la quale viene determinato l'Indennizzo spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità Permanente accertato secondo la Tabella di valutazione medico-legale.

**Tabella di valutazione medico-legale:** la tabella finalizzata alla determinazione del grado di Invalidità Permanente subito dall'Assicurato in seguito a sinistro.

**Territorio italiano:** il territorio della Repubblica Italiana e della Città del Vaticano.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

### **Art. 1 - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione**

L'effetto dell'assicurazione è dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello di scadenza e ritorna in vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**

### **Art. 2 - Proroga dell'assicurazione**

**In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, con lettera raccomandata, il contratto è prorogato per un anno durata uguale a quella originaria e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 3 - Recesso in caso di sinistro. In caso di mancato rinnovo non vige il beneficio di cui all'art. 1901, comma 2, del Codice Civile.**

### **Art. 3 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto all'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso mediante lettera raccomandata. Il diritto di recesso non opera in caso di sinistro per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia.**

**Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.**

**In tutti i casi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso per le garanzie cessate ed al netto delle imposte.**

**Limitatamente al caso in cui il Contraente sia una persona fisica, tale facoltà di recesso spetta anche al Contraente stesso.**

### **Art. 4 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consente alla Società di non corrispondere l'Indennizzo.**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui le altre garanzie infortuni derivino da polizze automaticamente contratte con la titolarità di carte di credito, conti correnti bancari ed altri servizi simili.

### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Tutte le modifiche o comunicazioni inerenti il contratto di assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto con lettera raccomandata da ambo le parti.

### **Art. 6 - Anticipata risoluzione**

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli artt. 5 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni" e 7 "Persone non assicurabili", spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.

#### **Art. 7 - Persone non assicurabili**

**Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza siano affette da alcolismo, insulino-dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi. Al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto l'assicurazione viene a cessare - indipendentemente dall'effettiva valutazione dello stato di salute dell'Assicurato - ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile senza obbligo per la Società di corrispondere l'indennizzo.**

#### **Art. 8 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio o della malattia.

#### **Art. 9 - Adeguamento del Premio e delle somme assicurate**

Il premio della garanzia Invalidità Permanente da Malattia è determinato in funzione dell'età dell'Assicurato.

Ove prestata tale garanzia, in occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto, il corrispettivo premio si adegua applicando i coefficienti per età.

#### **Art. 10 - Assicurazione per conto altrui**

Quando la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

#### **Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali derivanti dal contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

#### **Art. 13 - Legge applicabile**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge.

#### **Art. 14 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

## **Sezione Infortuni**

### **Norme che regolano l'assicurazione Infortuni**

#### **Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione**

**Sono assicurate le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionalità, salvo quanto riportato al capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" purché avvenute in forza di contratto e che lo stesso sia indennizzabile ai termini di polizza.**

#### **Sono considerati Infortuni anche:**

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e nonché le conseguenze delle punture di zecca;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni garantiti a termini delle Condizioni di Assicurazione;
- l'annegamento e l'affogamento;



- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto al capitolo "Altre garanzie (sempre operanti)";
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l'improvviso contatto con corrosivi.

**Sono inoltre compresi gli Infortuni:**

- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza;
- conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria.

**Art. 16 - Attività diverse da quella dichiarata**

Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell'attività professionale dichiarata in polizza, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione all'Intermediario a cui è assegnata la polizza o alla Società.

Se l'Infortunio si verifica nello svolgimento di una attività diversa da quella dichiarata in polizza:

- l'Indennizzo è corrisposto integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'Indennizzo è corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio.

	Classe	Attività Professionale Dichiarata			
		1	2	3	4
<b>Attività Professionale al momento del sinistro</b>	1	100	68	59	44
	2	100	100	87	65
	3	100	100	100	75
	4	100	100	100	100

Per la valutazione del livello di rischio delle attività professionali, si fa riferimento alla Classificazione riportata nell'allegato 1) - Classificazione delle attività professionali.

In caso di attività eventualmente non specificate all'interno della stessa classificazione saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. **Per le persone la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nei gruppi riportati nell'allegato 1), l'assicurazione è prestata esclusivamente previa autorizzazione della Società risultante da apposito atto dichiarativo.**

Premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione se fosse stata a conoscenza del cambiamento di attività professionale, non sarà corrisposto alcun Indennizzo qualora l'attività svolta dall'Assicurato al momento dell'Infortunio rientri nel seguente elenco:

- atleta sportivo professionista;
- pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili;
- sub professionista, sommozzatore, palombaro;
- minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi;
- militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata;
- guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo;
- stuntman, controfigura, circense.

## Garanzie prestate

Le garanzie di seguito riportate sono operanti solo se richiamate in polizza, ove risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo Premio.

### **Art. 17 - Invalidità Permanente da Infortunio: l'accertamento del grado**

Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente che si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio stesso purché avvenuto durante la validità del contratto e che lo stesso sia indennizzabile a termini di polizza, la Società liquida un indennizzo proporzionale alla somma assicurata, determinato come da criteri specificati al paragrafo successivo e calcolato come da Tabella di indennizzo indicata in polizza.

Il grado di Invalidità Permanente è accertato sulla base delle percentuali stabilite nella Tabella di valutazione medico-legale indicata in polizza. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di minora-zione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita mediante l'addi-zione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di Invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati nella Tabella di valutazione medico-legale. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di Invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.

### **Art. 17.1 - Determinazione dell'indennizzo**

L'indennizzo si determina applicando il grado di Invalidità Permanente accertata alla Tabella di indennizzo indicata in polizza. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla corri-spondente somma assicurata.

Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'in-dennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Società paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto.

### **Art. 18 - Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente, entro 2 anni dall'Infortunio, e sia indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde la somma assi-curata ai beneficiari designati.

### **Art. 18.1 - Morte presunta**

Se a seguito di annegamento o di incidente della circolazione terrestre, navigazione marittima o aerea purché avvenuta durante la validità del contratto e che lo stesso sia indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non viene più ritrovato ma se ne presuma la morte, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte. Tale liquidazione è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda di morte presunta, ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora successivamente al pagamento dell'Indennizzo si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto alla restituzione dell'Indennizzo corrisposto. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per le lesioni eventualmente subite se indennizzabili ai termini delle Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 19 - Inabilità temporanea da infortunio (solo per lavoratori autonomi)**

Se l'Infortunio ha per conseguenza l'Inabilità temporanea dell'Assicurato ed essendo la stessa indennizzabile a termini di polizza, la Società, per un periodo massimo di 365 giorni per ciascun

sinistro, liquida la diaria giornaliera indicata in polizza secondo le seguenti modalità:  
100% della somma assicurata per Inabilità Temporanea per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza; 50% della somma assicurata per Inabilità Temporanea per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate, **in ogni caso previa detrazione della Franchigia fissa e assoluta pari a 7 giorni.**

La garanzia Inabilità temporanea non è operante per gli Infortuni occorsi durante l'esercizio di attività sportive, effettuate con tesseramento presso le relative Federazioni.

Tale garanzia è operante nel caso in cui l'Assicurato non sia classificabile come lavoratore dipendente o non lavoratore, alla data dell'infortunio. Nel caso in cui l'Assicurato perda la qualifica alla presente garanzia nel corso della durata della polizza a causa di un cambio dello stato lavorativo, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società ed avrà diritto alla restituzione della parte di premio non goduta al netto delle imposte.

### **Altre garanzie (sempre operanti)**

#### **Art. 20 - Morte contestuale**

Qualora in un medesimo evento si verifichi la morte per Infortunio di entrambi i genitori assicurati con la presente polizza, la Società corrisponde ai figli minorenni o invalidi civili, espressamente indicati in polizza quali beneficiari, l'Indennizzo spettante per ciascun genitore aumentato del 100%. In qualsiasi caso, l'Indennizzo complessivo per evento non può essere superiore a 1.600.000 euro.

#### **Art. 21 - Rotture Tendinee sottocutanee**

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", relativamente agli esiti di rottura sottocutanea di:

- tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non);
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori;

La Società liquida il grado di Invalidità pari al 3% con il massimo di 5.000 euro, senza l'applicazione delle Franchigie eventualmente previste una sola volta nell'arco di validità della polizza.

#### **Art. 22 - Rimpatrio Salma**

Qualora si verifichi la morte per Infortunio purché avvenuto durante la validità del contratto e che lo stesso sia indennizzabile a termini di polizza mentre l'Assicurato si trova al di fuori dall'Italia e Vaticano, la Società rimborsa le spese sostenute dai beneficiari per il rimpatrio della salma fino a 5.000 euro per singola persona assicurata.

## **Delimitazioni**

#### **Art. 23 - Esclusioni (operanti per tutte le garanzie)**

**L'assicurazione non è operante in caso di Morte, Invalidità Permanente ed Inabilità Temporanea conseguenti ad infortuni accaduti prima della data di effetto dell'assicurazione.**

**Sono esclusi dall'assicurazione gli Infortuni conseguenti:**

- 1) **alla pratica di sport aerei in genere e alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti;**
- 2) **all'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma; a corse, gare e relative prove ed allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;**

- 3) *alla pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;*
- 4) *alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall'Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l'Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio; l'assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso;*
- 5) *a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell'equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso;*
- 6) *all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, downhill bike, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;*
- 7) *alla guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell'Assicurato supera i limiti previsti dalla Legge;*
- 8) *all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;*
- 9) *a delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei beneficiari, ad atti di autolesionismo e al suicidio;*
- 10) *alla partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, rivoluzioni, atti di terrorismo;*
- 11) *a inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, insurrezioni, fatti di guerra;*
- 12) *a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;*
- 13) *a dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e alle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). A contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da atto terroristico;*
- 14) *ad infarti ed ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto al capitolo "Altre garanzie sempre operanti" al paragrafo "Rotture tendinee sottocutanee").*

#### **Art. 24 Criteri di calcolo e di valutazione dell' Indennizzo**

*Il grado di Invalidità Permanente verrà accertato sulla base della Tabella di valutazione medico-legale Ania o Inail, indicata in polizza così come riportato negli allegati 2 e 3.*

*La Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla franchigia indicata in polizza così come riportato nelle Tabelle degli allegati 4 e 5.*

*Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 3% della totale per quanto riguarda l'allegato 4.*

*Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 5% della totale per quanto riguarda l'allegato 5.*

#### **Art. 25 Franchigia attività sportive**

Qualora l'Assicurato subisca un Infortunio nello svolgimento di gare ed allenamenti delle seguenti attività sportive esercitate a carattere non professionistico sotto tesseramento presso le relative Federazioni: calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri, l'Indennizzo dell'Invalidità Permanente è determinato applicando la tabella di liquidazione - Invalidità Permanente con Franchigia 5% senza supervalutazione.

## **Art. 26 - Limiti di età**

### **Garanzie Morte e Invalidità Permanente da Infortuni**

Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 70° anno d'età. Resta inteso che qualora l'Assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Età all'ingresso 18 anni.

### **Garanzia Inabilità temporanea da Infortunio**

Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 65° anno d'età. Resta inteso che qualora l'Assicurato compia il 65° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, l'assicurazione cessa alla scadenza annua di polizza successiva al compimento del 65° anno d'età.

Età all'ingresso 18 anni.

## **Sezione Malattia**

### **Norme che regolano l'assicurazione Invalidità Permanente da Malattia**

Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e sia indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo Premio.

#### **Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione**

***È assicurata l'Invalidità Permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della polizza e non oltre la data della sua cessazione, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, purché non conseguente o complicanza diretta o indiretta di stati patologici pre-esistenti, avvenuta in forza di contratto e che la stessa sia indennizzabile ai termini di polizza.***

***Per accedere alla copertura assicurativa l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare un questionario sanitario che forma parte integrante delle polizza così come l'eventuale ulteriore documentazione medica acquisita per la valutazione del rischio.***

#### **Art. 28 - Accertamento del grado di Invalidità Permanente da Malattia**

Il grado di Invalidità Permanente da Malattia è accertato nel periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi dalla data di denuncia della malattia, sulla base delle tabelle contenute nel D.M. n° 38 del 12 Luglio 2000.

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella menzionata, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, nella quale è sempre diminuita la capacità dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

***Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 22% della totale.***

Qualora l'Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 22%, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali:

Grado di invalidità accertata	Percentuale da liquidare	Grado di invalidità accertata	Percentuale da liquidare
Da 1 al 22	0	45	40
23	2	46	42
24	2	47	44
25	3	48	46
26	4	49	48
27	6	50	50
28	8	51	53
29	10	52	56
30	12	53	59
31	14	54	62
32	16	55	65
33	18	56	68
34	20	57	71
35	22	58	74
36	24	59	77
37	26	60	80
38	28	61	83
39	29	62	86
40	30	63	89
41	32	64	92
42	34	65	95
43	36	Da 66 al 100	100
44	38		

#### **Art. 29 - Determinazione dell'Indennizzo**

L'Indennizzo si determina applicando il grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato alla Tabella di indennizzo indicata in polizza. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente da Malattia è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Società paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto.

### **Delimitazioni**

#### **Art. 30 - Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

*Sono inoltre escluse le conseguenze di:*

- 1) *Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;*
- 2) *A.I.D.S.; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), HIV o patologie HIV-correlate;*
- 3) *intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni;*

- 4) *malattie tropicali, malaria e punture di zecca;*
- 5) *trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;*
- 6) *trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e alle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- 7) *contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da atto terroristico;*
- 8) *malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della polizza;*
- 9) *esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, downhill bike, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate.*

#### **Art. 31 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa**

*La garanzia vale per le Invalidità permanenti conseguenti a Malattia manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione.*

*Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza con garanzia Invalidità Permanente da Malattia riguardante lo stesso Assicurato, i termini di cui sopra operano:*

- *dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni da quest'ultima previste;*
- *dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.*

#### **Art. 32 - Limiti di età**

##### **Garanzia Invalidità Permanente da Malattia**

Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 65° anno d'età. Resta inteso che qualora l'Assicurato compia il 65° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, l'assicurazione cessa alla scadenza annua di polizza successiva al compimento del 65° anno d'età.

Età all'ingresso 18 anni.

### **Norme operanti in caso di sinistro Infortuni / Invalidità Permanente da Malattia**

#### **Art. 33 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

**Il sinistro Infortuni o Malattia deve essere denunciato dall'Assicurato o dai suoi aventi diritto entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della polizza.**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.**

**La denuncia del sinistro, con l'indicazione delle cause che lo hanno determinato e corredata di certificato medico, di cartelle cliniche complete e ogni altra documentazione utile alla valutazione del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Struttura Operativa o alla Società inoltrando la documentazione a:**

**Ufficio Liquidazioni Pramerica INFORTUNI  
c/o Previmedical S.p.A.**

**Via E. Forlanini, 24 - Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV)**

In caso di ingiustificato ritardo della denuncia, la Società riconosce l'indennità giornaliera da Inabilità temporanea, ove prestata, a partire dal giorno successivo a quello dell'inoltro della denuncia stessa.

Gli eventuali successivi prolungamenti dell'Inabilità temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l'invio di apposito certificato medico.

Qualora l'Infortunio comporti il decesso dell'Assicurato, o qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Società o alla Struttura Operativa provvedendo altresì alla presentazione, della copia della cartella clinica completa, certificato di morte, il verbale delle autorità giudiziarie.

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato, i suoi familiari o agli aventi diritto ulteriore documentazione qualora lo ritenesse necessario per la definizione del sinistro.

Le spese relative a certificati medici, cartelle cliniche e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l'Assicurato.

La Centrale Operativa di Previmedical è a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, 365 giorni l'anno ai seguenti recapiti:

**800.99.17.74 da telefono fisso (numero verde)**  
**199 287164 da telefono cellulare (numero a tariffa agevolata)**  
**+39 04221744 215 per chiamate dall'estero**

#### **Art. 34 - Criteri di indennizzabilità per la garanzia Infortuni**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio denunciato. Qualora l'Infortunio colpisca una persona che non è fisicamente integra o sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

#### **Art. 35 - Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia**

La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Le Invalidità permanenti da Malattia già accertate non sono oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Qualora la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore Invalidità è effettuata quindi in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

#### **Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste e verificata la validità delle garanzie, la Società determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, ricevuta notizia della loro accettazione, si impegna a disporre il pagamento entro 15 giorni da quest'ultima. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull'ammontare dell'Indennizzo, la Società, nell'attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvede al pagamento dell'importo dalla stessa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio medico.

Qualora dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La Società non esige il rimborso nel caso contrario.



**Art. 37 - Controversie - Arbitrato irrituale**

*La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.*

Il Collegio medico risiede nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato, salvo che le Parti, in alternativa, concordino di scegliere la città sede della direzione della Società o la città sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

# Allegati

## Allegato I - Classi di rischio delle attività professionali

Il premio di assicurazione è calcolato in base alla professione dichiarata dall'Assicurato che si identifica con quella risultante dall'elenco seguente in corrispondenza delle quattro classi di rischio. Qualora oltre all'attività professionale principale l'Assicurato svolga un'attività secondaria con carattere continuativo, anche se non prevalente, occorre darne atto alla Società e si dovrà applicare il premio di tariffa relativo all'attività di maggior rischio, con classe tariffaria successiva.

### CLASSE 1

#### Descrizione Attività Professionale

Abbattitori di piante  
Addetti a centri elaborazione dati  
Addetti in imprese di pulizia con o senza uso di impalcature esterne  
Agenzia di recapito (fattorini)  
Agricoltori che lavorano manualmente  
Allevatori di bestiame o di altri animali che prestano opera manuale  
Antennisti (installatori di antenne radio-TV)  
Argentieri/doratori  
Bidelli  
Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza  
Addetti alla produzione di formaggi e prodotti caseari  
Collaudatori di veicoli e natanti a motore  
Concessionari auto-motoveicoli (addetti di)  
Corniciai  
Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili  
Esercito, marina militare ed aviazione  
Fantini  
Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli  
Giocattoli, articoli sportivi (addetti alla produzione di)  
Gommisti/vulcanizzatori  
Guardiacaccia, guardiapescia, guardie campestri, guardie forestali  
Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo  
Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori  
Incisori/coniatori  
Infermieri diplomati  
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera  
Insegnanti di nuoto e bagnini  
Istruttori di teoria di scuola guida  
Materassai  
Mobiliari: fabbricazione mobili in ferro  
Palombari/sommozzatori  
Saldatori  
Speleologi  
Veterinari  
Vetrai  
Vigili del fuoco  
Vigili urbani

## **CLASSE 2**

### **Descrizione Attività Professionale**

Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti (addetti alla confezione o commessi presso)

Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stierie

Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari

Agenti di commercio

Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali

Allivatori di bestiame o di altri animali che non prestano opera manuale

Altri artigiani (non inclusi in altre categorie indicate) con o senza uso di macchine

Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali

Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo)

Autisti di autobus pubblici e da turismo o di autocarri e motocarri senza carico e scarico

Autisti di autovetture in servizio privato, taxi, autonoleggio, autofunebri

Avvocati e procuratori legali

Ballerini

Bambinaie, babysitter

Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/addetti a birrerie, enoteche, paninoteche (addetti di)

Calzolari

Camerieri

Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza (personale amministrativo)

Casalinghe

Casalinghi (Addetti alla produzione di)

Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce

Cuochi

Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili

Facchini (portabagagli di piccoli colli) o addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.)

Fotografi anche all'esterno

Frutta e verdura, fiori e piante (addetti alla confezione e vendita di)

Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri

Impiegati tecnici

Lattonieri anche su impalcature e ponti

Liberi professionisti (non medici)

Marmisti e marmisti posatori a terra

Muratori

Odontotecnici

Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine

Pensionati

Pescatori (pesca marittima costiera)

Restauratori e antiquari (con o senza uso di impalcature)

Ristoranti, trattorie, pizzerie

Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria (addetti di)

Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie (addetti di)

Scultori/Intagliatori

### **CLASSE 3**

#### **Descrizione Attività Professionale**

Agenti/ispettori di assicurazione  
Albergatori con o senza prestazioni manuali  
Architetti con accesso cantieri senza lavoro manuale  
Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali (addetti alla produzione di)  
Articoli igienico-sanitari con installazione (addetti alla produzione di)  
Autisti ambulanza  
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico  
Autoriparatori (carrozzeri o meccanici)  
Barbieri, parrucchieri da donna  
Benestanti senza particolari occupazioni  
Carpentieri in legno o ferro  
Cartolerie, librerie, edicole (commessi ed addetti di)  
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente  
Clero (appartenenti al)  
Conciai  
Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc.  
Dirigenti occupati solo in ufficio  
Disegnatori occupati solo in ufficio  
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili  
Domestici  
Elettrauto  
Elettricisti che lavorano anche o solo all'esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione  
Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienico-sanitari: con o senza installazione ma esclusa la posa  
Fabbri a terra o anche su impalcature e ponti  
Falegnami  
Floricoltori  
Fonditori  
Geologi  
Geometri che accedono anche ai cantieri  
Giardinieri - Vivaisti  
Giornalisti (cronisti, corrispondenti)  
Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti  
Impiegati amministrativi in genere  
Impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi  
Imprenditori in genere (non edili) che possono prendere parte ai lavori  
Ingegneri occupati anche all'esterno che accedono anche ai cantieri  
Litografi e tipografi  
Magistrati  
Mediatori di bestiame  
Medici  
Mobiliari: fabbricazione mobili in legno  
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)  
Ostetriche  
Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria (addetti di)

Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno  
Restauratori e antiquari (esclusi mobili e senza uso di impalcature)  
Riparatori elettrodomestici e computer  
Sarti  
Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori (addetti di)  
Topografi  
Vetrinisti

#### **CLASSE 4**

##### **Descrizione Attività Professionale**

Addetti agli zoo  
Agronomi  
Allenatori sportivi  
Amministratori di società  
Analisti chimici  
Antiquari senza restauro  
Architetti senza accesso ai cantieri  
Articoli in pelle, calzature (addetti alla produzione di)  
Assistenti sociali  
Autorimesse: esercenti, addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc.  
Biologi/addetti a laboratori di analisi  
Callisti, manicure, pedicure, estetisti  
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente  
Certificatori di bilancio e revisori dei conti  
Commercialisti  
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce  
Demolitori di autoveicoli  
Diplomatici  
Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc.  
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro  
Enologi ed enotecnici  
Farmacie e Farmacisti  
Fotografi solo in studio  
Geometri occupati solo in ufficio  
Grafici  
Guide turistiche  
Idraulici solo all'interno di edifici o a terra  
Imprenditori in genere che non lavorano manualmente  
Indossatori e modelli  
Ingegneri occupati solo in ufficio  
Insegnanti scolastici e docenti universitari  
Istruttori di pratica (guida) di scuola guida  
Magliaie  
Notai  
Oreficerie, orologerie, gioiellerie (addetti di)  
Restauratori ed antiquari con restauro di mobili (addetti di)  
Scrittori  
Studenti  
Tappezzieri  
Tornitori

**Allegato 2 - Tabella Ania delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente**

<b>Descrizione Infortunio</b>	<b>Percentuale Destra</b>	<b>Percentuale Sinistra</b>
<b>Perdita totale anatomica o funzionale di:</b>		
arto superiore	70	60
mano o avambraccio	60	50
pollice	18	16
indice	14	12
medio o anulare	8	6
mignolo	12	10
falange ungueale del pollice	9	8
falange di altro dito della mano	1/3 dito	1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapula	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20	15
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10	8
Paralisi completa del nervo radiale	35	30
Paralisi completa del nervo ulnare	20	17
<b>Amputazione di un arto inferiore:</b>		
al di sopra della metà della coscia		70
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba		50
<b>Amputazione di:</b>		
un piede		40
ambedue i piedi		100
un alluce		5
altro dito del piede		1
falange ungueale dell'alluce		2,5
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35
Anchilosi del ginocchio in estensione		25
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica		15
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100
Sordità completa di un orecchio		10
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10
Esiti di frattura scomposta di una costa		1

<b>Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di:</b>	
vertebra cervicale	12
vertebra dorsale	5
12° dorsale	10
vertebra lombare	10
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme	5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti	2
del capo e del collo	15
Perdita anatomica di un rene	8
<p>Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.</p>	

**Allegato 3 - Tabella Inail delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente**

<b>Tabella INAIL Invalidità Permanente Allegato 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</b>		
<b>Tipologia di sinistro</b>	<b>Percentuale di Invalidità Permanente</b>	
	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
Altre menomazione della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)	-	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
<b>Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticaria:</b>		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
<b>Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità</b>		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40%	30%
<b>Perdita del braccio:</b>		
a) per la disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%



Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
<b>Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:</b>		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) Quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
<b>Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:</b>		
a) in semipronazione	40%	25%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18%	15%
<b>Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:</b>		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

## Allegato 4 - Invalidità Permanente da Infortunio

Franchigia 3%

Grado di invalidità accertata	Percentuale da liquidare	Grado di invalidità accertata	Percentuale da liquidare
1	0	51	48
2	0	52	49
3	0	53	50
4	1	54	51
5	2	55	52
6	3	56	53
7	4	57	54
8	5	58	55
9	6	59	56
10	7	60	57
11	8	61	58
12	9	62	59
13	10	63	60
14	11	64	61
15	12	65	62
16	13	66	63
17	14	67	64
18	15	68	65
19	16	69	66
20	17	70	67
21	18	71	68
22	19	72	69
23	20	73	70
24	21	74	71
25	22	75	72
26	23	76	73
27	24	77	74
28	25	78	76
29	26	79	78
30	27	80	80
31	28	81	82
32	29	82	84
33	30	83	86
34	31	84	88
35	32	85	90
36	33	86	92
37	34	87	94
38	35	88	96

39	36	89	98
40	37	90	100
41	38	91	102
42	39	92	104
43	40	93	106
44	41	94	108
45	42	95	110
46	43	96	112
47	44	97	114
48	45	98	116
49	46	99	118
50	47	100	120

#### Allegato 5 - Invalidità Permanente da Infortunio

##### Franchigia 5%

Grado di invalidità accertata	Percentuale da liquidare	Grado di invalidità accertata	Percentuale da liquidare
1	0	51	46
2	0	52	47
3	0	53	48
4	0	54	49
5	0	55	50
6	1	56	51
7	2	57	52
8	3	58	53
9	4	59	54
10	5	60	55
11	6	61	56
12	7	62	57
13	8	63	58
14	9	64	59
15	10	65	60
16	11	66	61
17	12	67	64
18	13	68	65
19	14	69	66
20	15	70	67
21	16	71	68
22	17	72	69
23	18	73	70
24	19	74	71
25	20	75	72

26	21	76	73
27	22	77	74
28	23	78	76
29	24	79	78
30	25	80	80
31	26	81	82
32	27	82	84
33	28	83	86
34	29	84	88
35	30	85	90
36	31	86	92
37	32	87	94
38	33	88	96
39	34	89	98
40	35	90	100
41	36	91	102
42	37	92	104
43	38	93	106
44	39	94	108
45	40	95	110
46	41	96	112
47	42	97	114
48	43	98	116
49	44	99	118
50	45	100	120





# Pramerica

[www.pramericaingroup.it](http://www.pramericaingroup.it)  
Pramerica Life S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale  
Piazza della Repubblica, 14 - 20124 Milano  
Tel. 0272258.1 - Fax 0272003580

Capitale Sociale € 12.500.000 i.v.  
Partita IVA 10478370157  
Codice fiscale e n. di iscrizione Registro imprese di Milano 02653150108

Iscritta all'Albo imprese di Assicurazione al n. 1.00086  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Pramerica, iscritto all'Albo Gruppo Assicurativo al n. 017.  
Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico  
Prudential Financial Inc. USA non è affiliata con Prudential Plc. che ha sede nel Regno Unito.